

Lettere di intento 2026

In vista della fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo **status di "esportatore abituale"** possono iniziare a trasmettere le dichiarazioni d'intento in vista delle operazioni da effettuare nel 2026. Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero possono acquistare beni e servizi **senza dover corrispondere l'IVA** ai propri fornitori nell'ambito di un plafond che si sono costituiti (art. 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

Si acquisisce lo **status di esportatore abituale** quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. 7-7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali dal 1° gennaio 2013 torna comunque l'obbligo di emissione della fattura), **sia superiore al 10%**.

Conseguentemente, tali operatori possono acquistare od importare, nell'anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell'IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento. In questo modo possono alleggerire la loro posizione di strutturale credito d'imposta.

Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, **gli esportatori abituali** che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA devono infatti trasmettere telematicamente all'Agenzia delle

Entrate **le dichiarazioni d'intento.**

Dal 2020, l'esportatore non ha più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'obbligo di **presentazione telematica** della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

Il cedente o prestatore dell'esportatore abituale è punito **con la sanzione dal 100% al 200%** dell'imposta se effettua le operazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda inoltre che:

- la dichiarazione d'intento può riguardare **anche più operazioni;**
- nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno **indicare:**
 - nel blocco "Altri dati gestionali" **la dicitura "INTENTO",**
 - gli estremi del **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" e **la data della ricevuta telematica.**
- la Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2021 ha stabilito che **è inibita l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento** da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

(MF/ms)